



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Provincia di Firenze

***DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA***

Approvato con Del. di G. C. n. ____ del _____

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Autorizzazione allo scarico
- Art. 4 Presentazione della domanda al Comune e oneri di istruttoria
- Art. 5 Durata del procedimento

CAPO II NUOVI SCARICHI

- Art. 6 Contenuto della domanda
Art. 7 Istruttoria

CAPO III DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 8 Priorità degli scarichi
Art. 9 Trattamenti delle acque reflue domestiche
Art. 10 Dimensionamento impianti
Art. 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

CAPO IV DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 12 Contenuto e durata dell'Atto di Autorizzazione
Art. 13 Modifiche dell'Autorizzazione

CAPO V COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

- Art. 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP
Art. 15 Scarichi in corsi d'acqua Pubblici

CAPO VI NORME FINALI

- Art. 16 Efficacia
Art. 17 Sanzioni
Art. 18 Entrata in vigore

ALLEGATI

- A Schema di domanda di autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura;

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate a domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura, con potenzialità inferiore o uguale a 100 AE, sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella Legge della R.T. del 31 maggio 2006, n. 20 e s.m.i. e nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i...

2. Le aree non servite da pubblica fognatura, ai sensi del presente Disciplinare, sono quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili o da non presentare sostanziali vantaggi dal punto di vista ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni:

- decreto: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- legge regionale: legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e s.m.i. "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- regolamento regionale: decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i., Regolamento di Attuazione della legge regionale;
- autorizzazione: atto amministrativo necessario ai fini dello scarico di acque reflue domestiche o assimilate;
- scarichi che non recapitano in pubblica fognatura: scarichi provenienti da agglomerati urbani o singoli edifici che non possono allacciarsi o non sono serviti dalla pubblica fognatura la cui gestione è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- A.E. (Abitante Equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 gr di ossigeno al giorno;
- scarico in acque superficiali: scarico nei corsi d'acqua definito con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10.000;
- scarico sul suolo: scarico effettuato a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio, oppure scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione.

Articolo 3

Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale Atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del decreto, a seguito di domanda in bollo presentata utilizzando l'apposita modulistica.

2. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, tutti responsabili dello stesso.

3. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:

- al titolare/legale rappresentante dell'attività che origina lo scarico;
- al proprietario dell'immobile;
- al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- all'amministratore di condominio;
- al legale rappresentante di un eventuale consorzio.

1. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.

2.E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni.

Articolo 4

Presentazione della domanda al Comune e oneri istruttori

- 1.La domanda deve essere presentata e firmata da tutti i soggetti responsabili dello scarico. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
- 2.La somma prevista al comma 1 articolo 5 del regolamento regionale, dovuta per i costi di istruttoria al Comune e da versare alla tesoreria comunale, è fissata con Atto della Giunta Comunale. Ogni domanda di autorizzazione è subordinata al pagamento dei Diritti di istruttoria secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della stessa.

Articolo 5

Durata del procedimento

- 1.Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione.
- 2.Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione. In caso di Archiviazione o rinuncia alla domanda di autorizzazione, la somma versata come costi di istruttoria non viene rimborsata.

CAPO II - NUOVI SCARICHI -

Articolo 6

Contenuto della domanda

- 1.La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire all'Ufficio Ambiente prima dell'attivazione dello stesso.
- 2.L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile.

3. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale dei diritti di istruttoria dovuti al comune.
4. La domanda deve essere corredata dei seguenti elaborati realizzati e firmati da un tecnico abilitato, in duplice copia:
- una planimetria della zona in scala adeguata (corografia) avente per centro lo scarico da autorizzare e l'edificio dal quale avrà origine evidenziato in rosso;
 - una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento;
 - una rappresentazione grafica con ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico e del percorso dei reflui con esatta indicazione del punto di scarico nel corpo recettore;
 - relazione tecnica che fornisca:
 - una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento;
 - lo schema a blocchi (per sub-irrigazione e fitodepurazione anche gli spaccati costruttivi);
 - le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso;
 - il programma degli interventi della manutenzione periodica da effettuare;
 - una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso;
 - l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;
 - l'attestazione di assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri e di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;
 - indicazione dell'eventuale pratica edilizia in cui i documenti richiesti sono già inseriti.

Articolo 7

Istruttoria

1. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Disciplinare e nella Normativa vigente.
2. Il Comune, su specifica richiesta del titolare, può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi da quelli definiti nella tabella 2 dell'allegato 3 al Regolamento Regionale.
3. Qualora nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT, il Responsabile del Procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
4. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

5. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 12 e di eventuali prescrizioni particolari.
6. L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
7. Sarà cura dell'Ufficio Ambiente inviare ad ARPAT copia dell'autorizzazione rilasciata.
8. Tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Disciplinare saranno istruite secondo i regolamenti vigenti in precedenza.

CAPO III
- DISPOSIZIONI TECNICHE -

Articolo 8

Priorità degli scarichi

1. Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Articolo 9

Trattamenti delle acque reflue domestiche

1. Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere. Le acque nere devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in una fossa settica prima di unirsi alle bianche.
2. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari, sempre obbligatori, e trattamenti secondari, necessari nel caso di scarico su suolo, sottosuolo o acque superficiali: ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un "trattamento appropriato" che garantisca l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.
3. Per le tipologie impiantistiche si rimanda alla Tab. 2 dell'All. 3 al Regolamento Regionale e alle 'Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche e assimilate in aree non servite da pubblica fognatura' a cura di ARPAT - Dipartimento Provincia di Firenze, allegate al presente Disciplinare.
4. L'utilizzo del pozzo disperdente, non ammesso per i nuovi insediamenti da costruire, è consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico - sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.
5. Il Comune può comunque accettare altre modalità di trattamento che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico del settore abilitato.

Articolo 10

Dimensionamento degli impianti

1. Il numero di AE si determina tenendo conto che corrisponde a 1 AE la *Richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi al giorno o un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno*, facendo riferimento al valore più alto. (D.P.G.R. 28/R/03).
2. Il numero di abitanti equivalenti si determina in via empirica nei seguenti modi:
 - un AE ogni mc di volume dell'abitazione;
 - un AE ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
 - un AE ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - un AE ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - un AE ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - un AE ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
 - un AE ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - quattro AE ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 11

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

1. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal Decreto, se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente Disciplinare.
2. Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque domestiche.
3. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel presente Disciplinare e nella Normativa vigente, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
4. Gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza attraverso tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso; di tali operazioni deve essere conservata la documentazione rilasciata che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice.
5. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia.
6. Per gli impianti più complessi, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso.
7. Nel caso il corso d'acqua prescelto abbia una portata nulla per più di quattro mesi l'anno, dovranno essere proposte soluzioni adeguate a garantire comunque le capacità auto depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

CAPO IV

- DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE -

Articolo 12

Contenuto e durata dell'Atto di Autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi, le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in AE.
2. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

3. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Articolo 13

Modifiche dell'Autorizzazione

1. Salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del presente Disciplinare, le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di AE, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

CAPO V

- COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE -

Articolo 14

Procedimenti soggetti a procedura SUAP

1. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione sia connessa all'insediamento e all'esercizio di un'attività produttiva o di servizio, la stessa è presentata allo sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi del Titolo II, Capo III della L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di Semplificazione e riordino normativo 2009).

1. In questo caso le norme da applicare per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

Articolo 15

Scarichi in corsi d'acqua Pubblici

1. La realizzazione di un manufatto di scarico in un corso d'acqua Pubblico è subordinato all'acquisizione di specifica Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua in questione presenti sedime demaniale, anche di Concessione di suolo demaniale presso la Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo.
2. L'Autorizzazione allo scarico in un corso d'acqua Pubblico è valida solo in possesso delle sopra ricordate Autorizzazioni e Concessioni.

CAPO VI - NORME FINALI -

Articolo 16

Efficacia

1. Le norme contenute nel presente Disciplinare prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 17

Sanzioni

- 1.L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 18

Entrata in vigore

- 1.Il presente Disciplinare entra in vigore a seguito di approvazione con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
- 2.Le norme del presente Disciplinare si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti. Restano validi gli oneri vigenti al momento della presentazione della domanda.